

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 30 aprile 2018

**Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate".**

*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Viene recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i., reca le disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti.

In particolare l'articolo 16, comma 1, della citata legge prevede che le Regioni individuino, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. La Giunta Regionale ha provveduto ad adempiere con le varie deliberazioni di attuazione della programmazione sanitaria regionale, assunte nel tempo; per ultima si ricorda la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i..

Inoltre, numerosi sono stati gli accordi approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (n. 1407/CSR del 7 marzo 2002, n. 1414/CSR del 21 marzo 2002, n. 1388/CSR del 14 febbraio 2002, n. 1966/CSR del 29 aprile 2004, n. 2090/CSR del 23 settembre 2004, n. 198/CSR del 13 ottobre 2011, n. 55/CSR del 25 marzo 2015).

Tra questi vanno menzionati gli accordi, atto n. 1388/CSR/2002 ed atto n. 1966/CSR/2004, con i quali sono stati individuati i criteri e gli standard di attività per l'idoneità ed il funzionamento delle strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti.

Nel corso del tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di derivazione europea in materia ed alla luce dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata, è stata rimodellata la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista organizzativo che di efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto programmatico e organizzativo della rete regionale delle strutture interessate. Il modello organizzativo a rete è infatti uno strumento indispensabile per garantire l'efficienza del sistema trapianti in quanto ogni struttura autorizzata svolge la sua attività in costante interconnessione con strutture regionali o con quelle delle altre regioni concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti.

Alla luce delle intervenute normative, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha ritenuto necessario procedere ad una revisione e sostituzione degli accordi, di cui all'atto n. 1388/CSR/2002 ed all'atto n. 1966/CSR/2004, ridefinendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi, al fine di uniformare e omogeneizzare i requisiti, i criteri e le procedure per la richiesta e il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione delle strutture sanitarie idonee allo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi o del programma regionale di trapianto, compresi i programmi di trapianto pediatrico, nell'ambito della programmazione sanitaria, tenendo conto anche del percorso assistenziale del paziente e del paziente pediatrico.

In tal senso è stato approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2018, il documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e

organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" (atto rep. n. 16/CSR).

Si propone pertanto il recepimento dell'accordo di cui al rep. atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 e s.m.i.;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. Atti 16/CSR del 24 gennaio 2018);

VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 24;

VISTA la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" (rep. atti n. 16/CSR del 24 gennaio 2018), di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.